



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (Relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.78

Visto l'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Udito il relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

FATTO

Il Comune di Temù, con nota protocollo Cdc n. 9789 del 22 maggio 2017, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2016.

Con nota istruttoria del 25 maggio 2017 (prot. Cdc n. 9948), il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti per le seguenti spese: «Buoni economali per eventi funebri – Pubblicazione necrologi per eventi funebri € 603,00; Buoni economali per atti di cortesia di valore simbolico - Omaggio per pensionamento dipendente comunale € 250,00».

In data 30 maggio 2017, è pervenuta la risposta istruttoria dell'ente (prot. Cdc n. 10162), nella quale si afferma che *«le spese di rappresentanza in rilievo sono previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25.06.2012 (che si allega alla presente) e si riferiscono a: Pubblicazione necrologio per morte ex Sindaco Dott.ssa Battistel Maria Giovanna € 300,00; Pubblicazione necrologio per morte nonna del Consigliere comunale Fogliaresi Fabio € 303,00; Omaggio pannello scolpito in legno per pensionamento del dipendente comunale Rossi Albino (Vigile-Messo e Guardia Boschiva) che ha svolto presso questo Comune 38 anni di onorato servizio consegnato in un pubblico incontro € 250,00. Si ritiene pertanto che le suddette spese siano inerenti alle finalità di rappresentanza dell'Ente e conforme alle norme di legge e di regolamento citato».*

Il magistrato istruttore, in ragione di detta comunicazione, ha chiesto al Presidente di deferire la questione all'esame collegiale in camera di Consiglio fissata per il giorno 6 giugno 2017.

DIRITTO

I) Il controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali.

L'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che *“le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”.*

Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

In via preliminare la Sezione osserva che nell'attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica (in questo senso, si richiama l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122).

Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente **finalizzata** ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'**inerenza**, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'**ufficialità**, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della **sobrietà** e della **congruità** della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.

In questo senso, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione con la richiamata deliberazione n. 151/2012/INPR ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono (fattispecie in cui ricade il caso specifico).

4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.

5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Temù nel corso dell'esercizio finanziario 2016.

Dal prospetto redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012, sulla scorta della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, risulta non conforme a legge e ai criteri individuati dalla Sezione, le seguenti voci di spesa:

- a) Pubblicazione necrologio per morte nonna del Consigliere comunale Fogliaresi Fabio € 303,00;
- b) Omaggio pannello scolpito in legno per pensionamento del dipendente comunale Rossi Albino (Vigile-Messo e Guardia Boschiva) che ha svolto presso questo Comune 38 anni di onorato servizio consegnato in un pubblico incontro € 250,00.

L'ente riferisce che *«le suddette spese siano inerenti alle finalità di rappresentanza dell'Ente e conforme alle norme di legge e di regolamento citato»*.

Questo Collegio, tuttavia, osserva che le voci di spesa in discorso non sono inerenti alle finalità dell'ente locale e la previsione regolamentare non rende legittima *ex se* la spesa se il regolamento non è conforme a legge.

In primo luogo, in merito alla spesa per "Pubblicazione necrologio per morte nonna del Consigliere comunale Fogliaresi Fabio € 303,00», come già affermato da questa Sezione (delibera Lombardia/200/2016/VSG), si evidenzia che detta spesa rappresenta un gesto di vicinanza dei colleghi (dipendenti o amministratori) per la perdita di una persona cara e, conseguentemente, il relativo onere finanziario non deve gravare sul bilancio dell'ente comunale (ossia, in ultima istanza, sui cittadini). Diversa è l'ipotesi in cui il defunto aveva in essere - o, quantomeno, aveva avuto in precedenza - un rapporto diretto (a titolo onorifico o di servizio) con l'amministrazione locale in ragione del quale l'ente locale medesimo intende esprimere riconoscenza (in questo senso, nessun rilievo questa Sezione muove alla spesa sostenuta a titolo di "Pubblicazione necrologio per morte *ex Sindaco*").

In secondo luogo, la spesa relativa a "Omaggio pannello scolpito in legno per pensionamento del dipendente comunale Rossi Albino (Vigile-Messo e Guardia Boschiva) che ha svolto presso questo Comune 38 anni di onorato servizio consegnato in un pubblico incontro € 250,00", oltre a non essere supportata dal regolamento che lo stesso Comune ha trasmesso, è stata adottata in palese violazione dei criteri indicati con la deliberazione n. 151/2012/INPR. Infatti, la consolidata giurisprudenza contabile ritiene che non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti dell'Ente; nel caso di specie, inoltre, una scultura del valore di 250 euro non può essere ricondotta nell'alveo di un'attestazione di benemerenzza avente valore solo simbolico (*ex multis*, Lombardia/443/2013/VSG).

Per tali motivi, si invita l'Amministrazione comunale a valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento che disciplina le spese di rappresentanza.

P.Q.M.

La Sezione, ai sensi degli artt. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148;

ACCERTA

la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Temù, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, per le ragioni espresse in motivazione;

INVITA

l'Amministrazione comunale a valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento che disciplina le spese di rappresentanza

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco e al Revisore Unico del Comune di Temù e che ai, sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, la presente

pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge.

Il Magistrato Relatore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
7 giugno 2017
Il Direttore della Segreteria
F.to (Dott.ssa Daniela Parisini)